



COMUNE DI VILLASIMIUS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI ADUNANZA

DEL CONSIGLIO COMUNALE.

.,.,.,.,.,.,.,.,.,.

N. 018

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio riguardante la controversia Comune di Villasimius/Sarmar S.C ARL in liquidazione, ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. 267/2000.

=====

L'anno **DUEMILASETTE** del mese di **MAGGIO** il giorno **TRENTA** alle ore **18,50** in Villasimius e nella sala delle adunanze, in seduta pubblica ordinaria.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei sig.:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
SANNA SALVATORE	X		MARCI MARCELLA		X
VARGIOLU EFISIO	X		UTZERI ROBERTO	X	
PIRISI GIOVANNINA	X		CADONI LUISELLA		X
FARCI RENATO	X		CADONI VINCENZO	X	
MASSA FABRIZIO		X	DESSI' GIANLUCA		X
SECCI GIOVANNA		X	MELONI ALDO		X
GAGLIARDO GIUSEPPE	X				

Presenti n. **07**

Assenti n. **06**

Assiste la seduta il Segretario *Dott. Alberto Sciola*

Il Sindaco Salvatore Sanna assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri Signori:

1) _____ / _____ 2) _____ 3) _____ / _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DEL 2007

OGGETTO: Riconoscimento ex art. 194, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - legittimità debito fuori bilancio, ammontante a complessivi Euro 4.500.957,53 da corrispondere alla società SARMAR SOC. CONS. A R.L. in liquidazione, con sede in Granarolo dell'Emilia (BO)

Vista la deliberazione 14 del 23/04/2007, con la quale il Consiglio Comunale ha adottato le linee di indirizzo riguardanti anche la definizione della controversia con la società SARMAR Soc. Cons. A.R.L., con l'incarico alla Giunta ed al Sindaco "di valutare, unitamente ai legali di fiducia dell'Ente, tutte le opportunità di definizione bonaria delle controversie e di procedere per le vie giudiziarie in caso di fallimento delle trattative stragiudiziali, finalizzate al contenimento della spesa pubblica, con il successivo coinvolgimento del Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267";

Visto il parere reso dal legale di fiducia dell'Ente e tenuto conto che:

- con il terzo piano annuale di attuazione del programma triennale per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ex legge 01/03/1986 n. 64, con delibera del CIPE 29/03/1990, pubblicata sul supplemento ordinario della G.U. n. 110 del 14/05/1990, è stata inserita la realizzazione delle opere a mare del "Porto Turistico di Villasimius" con un finanziamento di L. 48.665.000.000 per la realizzazione in concessione;
- in data 22.5.1990 è stata stipulata la convenzione rep. 427 con la quale il Comune di Villasimius affidava in concessione all'Impresa SARMAR la programmazione, progettazione, realizzazione degli interventi occorrenti alla realizzazione di un sistema integrato di opere di difesa ambientale di infrastrutture e di servizi per la portualità turistica nell'area comunale di Villasimius;
- in data 19.12.1991 sono stati consegnati i lavori, sotto riserva di legge;

Dato, altresì, atto che:

- i lavori non poterono avere lo sviluppo programmato per la mancata consegna delle aree demaniali, messe a disposizione dalla Capitaneria di Porto di Cagliari solo in

data 3.7.1992, con concessione n. 83/1992;

- in pari data la Soprintendenza ai Beni Archeologici nell'approvare il progetto disponeva che venissero effettuate le indagini dei fondali comprendenti anche dei sondaggi;
- in data 01.10.1992 veniva ordinata la sospensione dei lavori per permettere la bonifica dell'area portuale a seguito del ritrovamento di un ordigno bellico, con ripresa in data 30.12.1992;
- nell'anno 1993 la CO.GE.PI. s.r.l., una delle imprese esecutrici e socia del Consorzio SARMAR, veniva sottoposta ad amministrazione controllata, con conseguente riduzione dell'attività produttiva dell'opera ed il protrarsi di ulteriori successivi ritardi nella ripresa dei lavori da parte della nuova impresa incaricata, a causa dell'occupazione del cantiere da parte delle maestranze della CO.GE.PI., in stato di agitazione per il mantenimento dell'occupazione;
- in data 12.10.1994 veniva riaperto il cantiere per disposizione del Tribunale di Cagliari;
- durante i lavori sono stati sottoscritti sei atti aggiuntivi, i primi due del 21.02.1992 e del 30.04.1993 resi necessari per la definizione delle attività e opere da eseguire e per la definizione delle tabelle parametriche necessarie per la contabilità delle opere, e gli ulteriori quattro a seguito della redazione di 3 perizie di variante con la stipula dei tre atti aggiuntivi, numerati rispettivamente terzo, stipulato in data 27.11.1995, quarto stipulato in data 28.06.1996 e quinto del 8.4.1997, con la fissazione finale del termine ultimo dei lavori al 26.06.1997 ed il sesto in data 3/12/1997, n. 691;
- lo stato finale dei lavori è stato redatto dai due direttori dei lavori, ciascuno per la parte di propria competenza, in data 06.07.1999, con la parte congiunta e riepilogativa dello stesso stato finale, datata 25.02.1999;
- la concessionaria ha firmato con riserva lo stato finale in data 25.02.1999;
 - in data 20.04.2001 è stato emesso l'atto unico di collaudo, ai sensi del art. 96 e successivi del Regolamento 25.05.1895;

Rilevato che :

- il concessionario, relativamente alla sopra richiamata concessione e ai successivi atti integrativi, ha richiesto maggiori compensi per € 5.757.685,59 quale valore venale delle opere realizzate, oltre € 211.723,08 per le riserve iscritte in contabilità e sul certificato di collaudo, oltre € 37.442,50 in accoglimento delle ulteriori riserve iscritte in contabilità, oltre interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria,

come per legge, e, in via subordinata, la maggior somma di € 3.048.990,47 in accoglimento delle riserve iscritte in contabilità ed in ogni caso la maggior somma di € 2.166.530,31 in accoglimento delle riserve iscritte in contabilità, oltre la maggior somma di € 203.976,22, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

Accertato che:

- all'epoca in cui si è sviluppata la vicenda sussisteva tra gli stessi tecnici deputati a dirimere la questione, una posizione di incertezza sull'interpretazione dell'art. 5 dell'atto aggiuntivo n.1, Rep. 477 del 21.02.1992, anche in merito all'eventuale quantum da riconoscere all'impresa nell'ipotesi di applicabilità del c.d. prezzo chiuso;
- l'Amministrazione ha corrisposto all'Impresa a titolo di maggiori somme da corrispondere per il riconoscimento del prezzo chiuso, la percentuale forfetaria corrispondente all'importo di lire 1.150.000.000, pari a quanto previsto nel quadro economico dell'opera a titolo di somme a disposizione per lievitazione dei costi, sulla base delle indicazioni tecniche fornite all'epoca, in coerenza con quanto delineato dall'Ingegnere Capo;
- il predetto pagamento è stato effettuato sulla base di quanto indicato nell'art. 5 del citato atto aggiuntivo n. 1 con rep. 477;

Dato atto che l'intera evoluzione della vicenda è stata costantemente seguita dai legali e tecnici di fiducia, con l'obiettivo di difendere l'interesse pubblico ed evitare la corresponsione di somme non fondatamente dovute;

Dato atto che:

- in data 30.5.2000 l'Impresa SARMAR ha notificato al Comune di Villasimius domanda di arbitrato (a cui seguiva atto di riattivazione di domanda di arbitrato del 19.2.2002) con contestuale nomina di arbitro avente ad oggetto le riserve iscritte relativamente al rapporto concessorio in argomento;
- il Comune di Villasimius ha nominato il proprio arbitro e proposto propri quesiti, contenenti domande riconvenzionali, con atto notificato in data 14.9.2000 (confermato con atto di resistenza del 10.5.2002);
- ai sensi dell'art. 22 della Convenzione, il terzo arbitro, con funzioni di Presidente

del Collegio Arbitrale, è stato designato dal Presidente del Consiglio di Stato;

- in data 28.11.2003 si è costituito il Collegio Arbitrale composto dal Dott. Bruno Rosario Polito, Presidente; Avv. Ovidio Marras (nominato dal Comune) e Avv. Arturo Cancrini (nominato dall'Impresa);
 - in data 12.11.2004 è stato emesso lodo arbitrale (reso esecutivo dal Tribunale Ordinario di Cagliari in data 18/07/2006, notificato in data 6-7/09/2006 e agli atti dell'Ente), con il quale è stato dichiarato **inefficace** l'art. 5 dell'atto aggiuntivo n. 1, disponendo giudizialmente la piena applicazione della disciplina dell'art. 33, IV comma, della legge 41/86 convenzionalmente previsto all'art. 10 della convenzione, con la condanna del Comune di Villasimius al pagamento all'IMPRESA SARMAR SOC. CONS. A R.L.:
- 1) la somma di € 12.298,50 per il titolo di cui al punto 9.1 della motivazione;
 - 2) la somma di € 3.048.990,47, per il titolo di cui al punto 10 della motivazione, oltre gli interessi moratori, di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 1063/1962, a decorrere dal 25.02.1999 e sino al soddisfo;

Dato atto che:

- in data 6/7.09.2006 il lodo veniva regolarmente notificato al Comune in forma esecutiva;
- il Comune di Villasimius ha notificato in data 29/10/2005 atto di impugnazione avverso il suddetto lodo arbitrale. Il giudizio attualmente pende innanzi alla Corte d'Appello di Cagliari al n. rg. 560/05;
- con deliberazione G.M. n. 5 del 30.01.2007, l'Amministrazione ha deciso di proporre istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione del lodo;
- l'Impresa ha notificato in data 23.02.2007 atto di pignoramento presso terzi al fine di recuperare forzatamente le somme oggetto di condanna;

Vista l'ordinanza della Corte d'Appello di Cagliari, con la quale è stata respinta la suddetta istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale, limitando sostanzialmente le aspettative di una definitiva pronuncia favorevole per il Comune di Villasimius;

Ritenuto di dover:

- porre definitivamente fine ad ogni contrasto e controversia derivante dalla

Convenzione di concessione stipulata per ricomporre irrevocabilmente ed integralmente l'insorta lite, in presenza di un lodo arbitrale di condanna;

- evitare ogni potenziale rischio che possa compromettere il patrimonio comunale e arrecare pregiudizio all'erario;
- procedere ad una transazione che comporti un minor aggravio economico per l'ente rispetto a quanto riconosciuto con il lodo arbitrale, anche in relazione al potenziale rischio che ne deriverebbe dal protrarsi del contenzioso;

VISTA la nota del 15 maggio 2007, pervenuta all'Ente in data 17/05/2007, con la quale l'impresa si conferma la disponibilità ad addivenire ad una transazione nei termini indicati nell'atto di transazione approvato successivamente dalla G.M. 93 in data 23/5/2007 e si rende disponibile a definire la controversia in via stragiudiziale;

VISTA la nota del legale di fiducia dell'Ente, datata 23 maggio 2007, con la quale si esprime il "parere favorevole a tale modo di definizione delle controversie considerato che il giudizio di impugnazione da noi proposto possa concludersi in senso favorevole per la controparte".

RITENUTO di dover procedere al formale riconoscimento del debito, per il minor importo condiviso con la controparte, che prevede il riconoscimento degli interessi dal 25.02.1999 fino alla data di pronuncia del lodo e l'ulteriore riduzione della stessa quota capitale, con minore onere per l'Ente rispetto al debito maturato;

DATO ATTO che i beni del Porticciolo di Villasimius, realizzati oltre il limite dell'originaria linea demaniale e non funzionali agli usi del mare, nell'ambito degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ex legge 01/03/1986 n. 64, sono stati acquisiti al patrimonio del Comune;

DATO ATTO dell'indubbia utilità e del conseguente arricchimento dell'Ente derivante da detta acquisizione al patrimonio del Comune;

RITENUTO opportuno avviare, tutte le iniziative dirette a quantificare la quota parte del debito riconosciuto alla società SARMAR, da addebitare al Demanio Statale, proprietario della restante parte dei beni realizzati, successivamente alla definizione della controversia

per non pregiudicare la risoluzione ed evitare un evidente grave danno per l'erario.

DATO ATTO:

1. che non risulta possibile reperire fonti proprie per la totale copertura del debito né è stata condivisa dalla controparte la possibilità di una dilazione del pagamento, oltre la data del 30 ottobre 2007;
2. Che il riconoscimento del debito non pregiudica gli equilibri di bilancio, restando congrui, coerenti e attendibili gli strumenti di programmazione;
3. che, pertanto, si rende necessario finanziare il predetto debito fuori bilancio come segue:
 - quanto ad € 2.700.000,00 attraverso l' utilizzo della quota parte dell'avanzo di amministrazione;
 - quanto ad € 1.100.000,00 con il ricorso all'indebitamento, attraverso mutuo;
 - quanto ad € 547.800,00 attraverso il credito IVA, maturato;
 - quanto ad € 153.157,53 con risorse bilancio esercizio corrente.

ACCERTATO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica ed il Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile hanno espresso, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere favorevole;

PROPONE

Di approvare, ai sensi della lettera a) dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, quanto indicato in premessa e riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, per l'importo totale di € 4.500.957,53.

Di provvedere al finanziamento del debito nel seguente modo:

- € 2.700.000,00 attraverso l'utilizzo della quota parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato che finanzia :
 1. € 1.214.157,53 a titolo di interessi riconosciuti dal lodo arbitrale e contabilizzati fino alla data di pronuncia del lodo;
 2. € 1.485.842,47 a titolo di capitale;
- € 547.800 attraverso il credito IVA maturato;
- € 153.157,53 con risorse del bilancio dell'esercizio corrente;
- € 1.100.000,00 per il finanziamento della restante quota capitale, con ricorso all'indebitamento;

Di demandare a successivo atto deliberativo l'adozione della variazione al bilancio di previsione 2007, alla relazione revisionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2007/2009.

Di disporre che il presente atto venga inviato, ai sensi dell'art.23 c.5, legge 27 dicembre 2002 n.289 a:

- Organo di Revisione economico-finanziaria
- Competente Procura della Corte dei Conti

Stante la particolare urgenza del provvedere, con separata votazione ed esito analogo alla prima votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

/=====

Il presidente dopo la lettura della proposta di deliberazione chiede al Revisore dei Conti presente in aula di esprimere il parere seduta stante.

Il predetto professionista, nel precisare di essersi riservato di esprimere il proprio parere, del quale - precisa - farà pervenire il testo sottoscritto nei prossimi giorni, riferisce di essere pervenuto alle conclusioni solo dopo una serie di approfondimenti conclusi nella giornata di ieri. Espone un insieme articolato di valutazioni e di riflessioni di natura giuridica e contabile, tenuto conto dell'evoluzione della normativa e di un pronunciamento sulla materia della Corte Costituzionale, e conclude esprimendo il proprio parere favorevole.

Il Presidente preso atto del parere favorevole espresso dal revisore precisa che ci sono le condizioni per aprire il dibattito e invita i consiglieri ad intervenire

Il consigliere Cadoni Vincenzo, nel ringraziare il Dr. Lasio per la sua relazione esaustiva, osserva che comunque nulla è ascrivibile al Comune di Villasimius e che le responsabilità sono di terzi.

Rileva che dagli atti le garanzie previste non prevedevano l'immediata esigibilità della polizza. Gli articoli contrattuali erano firmati da entrambi le parti e l'art. 4 prevedeva il pagamento forfetario dei lavori e che ciò era ribadito nel successivo articolo 5.

Osserva che qualsiasi fatto non doveva far superare l'importo dei 48 miliardi circa di lavori.

Sul lodo rileva non ostante la ditta ponesse delle continue riserve questo non veniva evidenziato al Comune dalla direzione dei lavori.

Sostiene che il Comune era all'oscuro di tutto, che non può comunque essere chiamato a rispondere e che deve eventualmente recuperare le somme.

Osserva che il Comune deve attivarsi e chiedere chiarimenti a chi è responsabile, posto che ha sostenuto spese sono tecniche pari al 15% del costo dei lavori

Ribadisce che nessuna responsabilità è attribuibile al Comune di Villasimius, e che non c'è stato nessun preallarme al riguardo da parte della D.L., che aveva il preciso compito di segnalare carenze o irregolarità.

Osserva che il riconoscimento del debito comporta comunque delle conseguenze per il Comune in quanto vanifica gli impegni assunti per le scuole, i parcheggi e per aumentare la qualità della vita dei turisti e dei cittadini.

Rileva che se le risorse vengano destinate altrove quanto sopra indicato non può essere assicurato. Precisa che in ogni caso non si deve pagare per manchevolezza che non appartengono a quest'aula.

Esprime rispetto la relazione esaustiva del revisore, ma precisa che, conoscendo i fatti il suo voto non potrà essere favorevole.

Il presidente precisa che i beni di cui trattasi sono iscritti nei registri della Conservatoria a favore del Comune di Villasimius e chiarisce di aver chiesto formalmente agli uffici del demanio dello Stato di voler riservare, a favore del Comune, la quota parte spettante così come attribuita con deliberazione del commissario Straordinario, in quanto in caso contrario si configurerebbe un indebito arricchimento da parte del Demanio stesso.

Osserva inoltre che si stanno valutando eventuali azioni di rivalsa nei confronti di responsabilità che dovessero emergere.

Il consigliere Cadoni Vincenzo osserva che all'epoca dei fatti erano previsti diversi controlli sugli atti, compreso quello del Comitato Regionale di Controllo, ma che nessuno segnalò irregolarità.

Il presidente precisa che quanto affermato dal consigliere Cadoni corrisponde al vero, ma osserva che ora occorre concentrarsi sul riconoscimento del debito e con la chiusura rapida della vertenza, e far partire nel contempo le operazioni di controllo e verifica nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Constatato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, si passa alla votazione, in forma palese, che da il seguente risultato.

Presenti e votanti 7

Favorevoli 6 astenuti 1 (Cadoni Vincenzo)

Con separata votazione palese si passa quindi alla votazione per l'immediata esecutività della deliberazione, che da il seguente risultato.

Presenti e votanti 7

Favorevoli 7

IL CONSIGLIO

Vista e valutata la succitata proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi sopra riportati;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Udito il parere favorevole espresso seduta stante dal revisore dei conti, che verrà allegato al presente atto;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Edilizia Pubblica e Privata in ordine alla regolarità tecnica;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visti i risultati delle votazioni;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra citato;

Di rendere immediatamente esecutivo il presente atto ai sensi dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994, n. 38 e successive modificazioni.



COMUNE DI VILLASIMIUS

Provincia di Cagliari

Piazza Gramsci 9 - 09049 Villasimius

Tel. 070.79301 – Fax. 070.7930252

Intervento Consigliere Vincenzo Cadoni

Relativo alla deliberazione n. 18 del 30 maggio 2007

CADONI: Intervengo per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE: Prego.

CADONI: Chiedo che sia, ovviamente la registrazione, acclusa alla seduta e ne costituisca parte integrante. Allora, io ringrazio il Dottor Lasio per la sua relazione molto esaustiva che potrebbe o avrebbe potuto forse anche confortarmi ma così non è, perché c'è qualcosa che stride, nulla è ascrivibile al Comune di Villasimius, nessuna responsabilità ha il Comune di Villasimius e ovviamente esso rappresenta i cittadini di Villasimius e quindi anche i cittadini non hanno alcuna responsabilità. Se noi andiamo ad esaminare, le responsabilità sono di terzi, quindi automaticamente il Comune dovrebbe fare azione di rivalsa su terzi, perché qui abbiamo innanzitutto un'assegnazione lavori in convenzione utilizzando la 1137 del 1929 e la legge regionale, nazionale, la legge regionale n. 26 dell'84. C'è stata non un bando ma un'assegnazione. Il direttore dei lavori, responsabile in tutto, in toto, ha detto che era la soluzione migliore, ha predisposto – ho controllato, verificato, quanto veniva contrattualmente scritto – tra una parte concessoria e un concedente. La parte che riceveva la commessa, chiamiamola così, l'incarico di lavoro, era una s.r.l. di 20 milioni di capitale e, se andiamo a verificare tra gli atti, le garanzie fidejussorie potevano essere o bancarie o assicurative, non ha scritto come fanno gli enti pubblici bancarie da riscuotere in prima soluzione, cioè esigibile subito. Quindi già abbiamo qualche pecca su questa fase formale ma sostanziale nel dire: stai lavorando con un ente preparato, predisposto, datti una regolata. Poi andiamo ad esaminare alcuni articoli che poi son stati ribaltati da questo lodo, ma io mi sento... Perché gli articoli erano firmati da ambedue le parti e, sul lato repertorio n. 1, all'articolo 4 leggiamo, nell'ultima parte: Progetto classificato 21/23 che era il progetto del CIPE dell'Agenzia poi per la Promozione di Sviluppo del Mezzogiorno, al vecchia legge De Vito dell'86, del marzo, dice: agli articoli 6 e 11 sono compensati e forfait fisso ed invariabile che ammonta a complessive lire 48 milioni, miliardi, e 665 milioni. Perché sto dicendo questo: arriveremo dopo. Secondo il quadro economico di seguito riportato. All'articolo 5 successivo ribadisce: come previsto etc. etc. dall'articolo 10 della citata convenzione di concessione, non si procederà alla revisione dei prezzi, e pertanto il corrispettivo per i lavori dovuto al concessionario sarà eventualmente aumentato nei limiti delle somme di cui al punto c) del precedente articolo 4, in modo che, lo specifica anche di più, come da precedente impegno del concessionario, non vi saranno oneri finanziari per il concedente oltre ai finanziamenti noti al concessionario ed esposti nel quadro economico che chiudeva qui le spese generali, chiudeva tutto, l'IVA etc., sempre a 48 miliardi e 665 milioni, cioè qualsiasi cosa non doveva superare questa cifra, detto con i conti della serva, è anche ribadito questo. Quindi, le due parti hanno firmato, c'è proprio il timbro, la firma della Sarmar. E poi tralascio tante tante altre cose e mi fermo sul lodo al punto 10, che è quello più consistente perché ci parla di circa 3 milioni e 48 mila euro al momento diciamo del dicembre 2004, mi sembra, per cui ha maturato tot interessi per arrivare a quella cifra a cui si è arrivati oggi, salvo altre quisquillie. E dice: va infine esaminata la domanda della società Sarmar, tesa al riconoscimento del diritto dell'adeguamento dei prezzi contrattuali secondo il sistema del

contratto disciplinare, prezzo chiuso, di cui all'articolo 33, quarto comma, legge 41 dell'86. Chiedo scusa. Va in primo luogo disattesa l'eccezione del comune convenuto, circa l'assenza del titolo dell'impresa Sarmar a pretendere oneri aggiuntivi davanti al rapporto di convenzione, essendosi avvalsa per l'esecuzione dei lavori attraverso lo strumento del subappalto d'impresе consorziate con autonomo assetto organizzativo, le uniche quindi a poter ricevere nocumento dalla percezione d'introiti in misura minore. Va al riguardo considerato che il mancato adeguamento dei corrispettivi delle prestazioni in appalto può avere inciso sull'utile dell'impresa concessionaria e tanto basta ad integrare la legittimazione e a proporre la presente domanda. Con iol quesito in esame la Sarmar ha chiesto al collegio arbitrale di accertare e dichiarare la nullità dell'articolo 5 dell'atto aggiuntivo, repertorio numero 1 che prima ho letto, 477 del 21/2/92 – che avevano controfirmato loro stessi – e dei successivi richiami – perché son 6 gli atti aggiuntivi – negli atti contrattuali aggiuntivi previa sostituzione automatica della clausola ex articolo 1339 Codice Civile e, in ogni caso, di accertare e di dichiarare il diritto dell'impresa Sarmar, Società Consortile in liquidazione, a vedersi riconosciuta la contabilizzata, contabilizzata la maggior somma di lire 3.048.990, 47 a titolo di prezzo chiuso. Sempre in via pregiudiziale va esaminata l'eccezione del Comune di Villasimius di inammissibilità della domanda. Sul punto il Comune eccepisce la tardiva e irregolare iscrizione a riserva. L'eccezione va respinta in quanto, sulla base delle risultanze dei documenti contabili depositati nel corso del giudizio, la riserva risulta tempestivamente iscritta al momento della contabilizzazione del prezzo chiuso da parte del Comune, e regolarmente riportata sugli atti contabili senza contare che la domanda, per giurisprudenza consolidata, sfugge all'onere della previa riserva. Cioè, e qui continuiamo. Quindi, tecnicamente, questi signori hanno firmato un contratto, ad ogni stato di avanzamento lavori sollevavano delle riserve che scrivevano. Il direttore non provvedeva mai per iscritto, non ho trovato un documento per iscritto dove il direttore dei lavori comunicava al Comune: guardate che qui se le cose vanno male si sfora di tot. Tant'è che il Comune non ha mai previsto da parte sua degli oneri nel corso di quegli anni. Cioè tutto era regolare. Perché: perché l'articolo 4 dava la somma e la descriveva in parte, l'articolo 5 riconfermava, rafforzava l'articolo 4, che comunque non si doveva sforare oltre quella somma e poi anche l'articolo dell'atto aggiuntivo numero 5 andava a indicare che tutte le opere che venivano realizzate potevano essere compensative ma non avevano oneri economici e servivano a migliorare quanto si andava realizzando. Quindi, in tutta questa situazione, il Comune di Villasimius è stata la vittima predestinata di questo. Quindi, automaticamente, non si può accettare mai e poi mai una situazione di questo tipo, perché qualcosa non quadra. Anche i tempi, le cose, anche il fatto di scioperi degli operai che hanno manifestato etc., cantiere fermo per sei mesi etc., mai si è provveduto a regolamentare per iscritto queste cose. Mentre il tecnico della società Sarmar, ad ogni stato di avanzamento lavori scriveva delle riserve. E la direzione lavori era a conoscenza di queste riserve. Perché poi c'è scritto anche sull'atto originale che il Comune previo accordo con la Regione, c'è l'indicazione del direttore lavori, e il responsabile del collaudo, sentito il parere del Comune, viene nominato dalla Regione. Quindi, in questa situazione, il Comune deve fare diritto di rivalsa verso altre persone. Per quanto riguarda il bene di cui lei parlava, non risulta a tutt'oggi in conservatoria che sia ascrivito come proprietà del Comune la situazione dei locali del porto. Non è ascrivita in conservatoria? La conservatoria fa testo di proprietà. Quindi, stiamo un po'... Anche perché ci dovevano essere degli intercorsi con degli enti e chiarire che questi locali sono comunque, in base anche a quanto disposto dal CIPE, in base anche alla convenzione 138 del '90 sulla realizzazione delle opere, c'è un documento sia del CIPE, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica che della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Mezzogiorno, dove dice proprio che l'ente destinatario dei soldi è il Comune, che l'ente attuatore è il Comune, che l'ente che con la gestione comune, si parla sempre di Comune come unico ente di riferimento perché la scheda è stata presentata, Presidente lei lo sa benissimo, a nome del Comune di Villasimius, era la scheda con la famosa legge 64

De Vito. Quindi, il Comune deve prendere iniziative, deve attivarsi e deve chiedere chiarimenti a qualche persona responsabile, anche perché, insomma, mi risulta che circa il 15% della somma sia stato tra spese tecniche e opere di progettazione, e non è una cifra irrilevante. Tra l'altro, c'è stato anche una consegna prima di una parte del finanziamento proprio per poter iniziare tutte queste opere. C'è stato quasi un'anticipazione, come arrivavano, subito la prima parte veniva consegnata, agli atti risultano queste cose, quindi io, e qui concludo, non voglio allungarmi oltre poi vedrò di fare una memoria personale di questo e di scrivere, di metterlo su due righe. Ma la situazione attuale è che nulla è di responsabilità del Comune di Villasimius, perché io a tutt'oggi non ho trovato nessuna comunicazione scritta dove il direttore lavori mette in preallarme il Comune che ci fosse di questo rischio. Agli atti non esiste, esiste una corrispondenza ufficiale, se ci sia stata ufficiosa non lo so ma io conoscendo i collaboratori, conoscendo le persone che amministravano penso che si sarebbero mossi subito. Perché poi anche in questo caso, anche col prezzo chiuso, si poteva sezionare, segmentare l'appalto, oppure si poteva per evitare che ci fossero grossi problemi, sempre col prezzo chiuso si segmentava e sezionava l'appalto, e si interveniva anche con questo sistema e anche con tanti altri sistemi. E questo effettivamente è un po' mancato, almeno dagli atti e dalle conseguenze. Ecco perché chiedo che il Comune verifichi, valuti, si attivi perché non siano come al solito i cittadini di Villasimius, perché è vero Dottor Lasio che c'è qualcosa, però il Comune ha preso grossi impegni per le scuole, il Comune ha preso grossi impegni per i parcheggi, il Comune sta lavorando per quella vita di qualità, perché anche un parcheggio è una vita di qualità. Il nervosismo del turista o del cittadino, il nervosismo è l'aria di CO2 che si respira perché le macchine devono stare tre ore in fila perché non trovano parcheggi, col motore acceso. Quindi, molte volte non si misura da, cioè, ma si misura dalle condizioni di vivibilità, non è soltanto un aumento economico dei soldi che porta uno stato di benessere, ma proprio le condizioni di vivibilità. Quindi il Comune aveva fatto delle azioni, promosso, iniziato, sta cercando di, ecco perché io parlavo di qualcosa, di cosa ingessata. E quando si è responsabile, vabbé, si è sbagliato e cerchiamo di collaborare, ma quando non si hanno neanche delle responsabilità, che si debba pagare per le manchevolezze che non appartengono, poi si stabilirà a chi appartengono, ho detto che non appartengono a quest'aula, e quindi ai cittadini di Villasimius io penso che non sia dovuto, quindi io rispetto la sua relazione esaustiva, molto documentata eccetera, ma io conosco un po' la storia, ho esaminato anche un po' le carte e il mio voto non può essere ovviamente favorevole, mi astengo, Presidente.

PRESIDENTE: Grazie.